

# CONSORZIO TUTELA VINI DI ORVIETO

*-09 Gennaio 2009-*

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

LORO SEDI

**Oggetto: MODIFICHE NUOVA OCM VINO**

*Si apprestano a divenire operative le modifiche apportate dall'ultima Organizzazione comune di mercato del vino. L'insieme di regole che saranno il riferimento europeo per il settore nei prossimi anni hanno, talvolta, pesantemente modificato l'impianto esistente: occorre pertanto che i vitivinicoltori comincino ad entrare nel merito di vari temi, fra cui la sovvenzione all'estirpo, le nuove norme di etichettatura e designazione, il passaggio da Doc a Dop*

Dopo quasi due anni di dibattiti la Commissione europea ha accolto con favore l'accordo concluso dal consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione europea sulla riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Secondo la Commissione i cambiamenti introdotti dal nuovo regolamento conferiranno equilibrio al mercato, condurranno alla progressiva eliminazione di misure di intervento sul mercato inefficaci e costose e permetteranno di destinare il bilancio a misure più positive e dinamiche che aumenteranno la competitività dei vini europei.

La riforma consentirà una rapida ristrutturazione del settore, poichè includerà un regime triennale di estirpazione su base volontaria volto ad eliminare dal mercato le eccedenze e i vini non competitivi.

Gli aiuti per la distillazione di crisi e la distillazione di alcool per usi alimentari saranno progressivamente soppressi e gli importi corrispondenti, ripartiti in dotazioni nazionali, potranno essere destinati a misure per la promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi, l'innovazione, la ristrutturazione e la modernizzazione dei vigneti e delle cantine.

La riforma garantirà la protezione dell'ambiente nelle regioni vinicole e la salvaguardia di politiche di qualità tradizionali e consolidate e semplificherà le norme di etichettatura nell'interesse di produttori e consumatori.

Il testo definitivo del Regolamento è stato pubblicato sulla G. U. della Comunità Europea del 6 giugno 2008, ed è strutturato secondo il seguente schema:

Titolo I – Disposizioni Introduttive: specifica i campi di applicazione del regolamento;

Titolo II – Misure di sostegno: regola tutte le pratiche di aiuto in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, distillazione, promozione ecc.;

Titolo III – Misure regolamentari: regola le disposizioni in materia di classificazione dei vini (DO e IG), di etichettatura e pratiche enologiche, controlli;

Titolo IV – Scambi con i paesi terzi: regola lo scambio dei prodotti con i paesi non comunitari;

Titolo V – Potenziale Produttivo: regola le misure per il controllo delle estirpazioni e dei diritti di impianto

Titolo VI – Disposizioni generali

Titolo VII – Modifiche, disposizioni transitorie e finali.

### **I punti fondamentali della riforma**

Dotazioni finanziarie nazionali: consentiranno agli Stati membri di adattare le misure alla loro situazione particolare. Per l'Italia l'enveloppe nazionale riguarda: la promozione nei paesi terzi, la ristrutturazione/riconversione dei vigneti, l'ammodernamento della catena di produzione, l'innovazione, le misure di gestione delle crisi (per quattro anni, aiuto accoppiato ai produttori di vino che distillano), le prestazioni viniche, l'aiuto all'utilizzo del MCR nell'arricchimento dei vini (quest'ultimo solo per quattro anni).

La dotazione finanziaria nel 2009 per il nostro Paese è di euro 238.233.000, fino a salire nel 2014 e campagne seguenti ad euro 336.997.000. E' l'importo più alto (di poco) rispetto agli altri Stati membri, proprio perchè deve prevedere il pagamento dell'aiuto (molto consistente) ai Mosti Concentrati e Rettificati (MCR). Gli aiuti ai mosti potranno essere versati nella forma attuale per quattro campagne a partire dall'entrata in vigore della nuova OCM. Una volta trascorso tale periodo transitorio, la spesa corrispondente verrà comunque riconosciuta a quegli stessi produttori, sotto forma di aiuto disaccoppiato. E' un aiuto che il nostro Paese distoglie da altre finalità (promozione, ad esempio), mentre altri Paesi potranno utilizzare pienamente ed immediatamente il loro plafond per il loro programmi.

La ripartizione dei fondi tra le varie misure verrà presto approvata nell'ambito della Conferenza Stato Regioni, previa discussione a livello di filiera vitivinicola, e con il passaggio in altre riunioni tecniche con le stesse Regioni.

Diritti di impianto: è prevista la loro progressiva eliminazione entro il 2015, ma potranno essere mantenuti a livello nazionale/regionale fino al 2018. Entro il 2012 la Commissione dovrà presentare un rapporto al Consiglio, per evidenziare la situazione relativa a ciascun Paese membro. Riteniamo pertanto la data limite del 2018 non ancora definitiva, essendo tra l'altro molto motivata la richiesta dei Francesi di continuare a preservare l'attuale regime di blocco di nuovi impianti.

Eliminazione progressiva dei regimi di distillazione: la distillazione di crisi sarà limitata a quattro anni, a discrezione degli Stati membri, fino al termine della campagna 2011/12, con una spesa massima limitata al 20% della dotazione finanziaria nazionale nel primo anno, al 15% nel secondo, al 10% nel terzo e al 5% nel quarto. La distillazione di alcool per usi alimentari sarà progressivamente eliminata nel corso di un periodo

transitorio di quattro anni, durante il quale verrà concesso un aiuto accoppiato che sarà poi sostituito dal pagamento unico disaccoppiato per azienda. Gli Stati membri avranno la possibilità di esigere la distillazione dei sottoprodotti, finanziata a partire dalla dotazione nazionale e ad un livello considerevolmente inferiore a quello attuale, che includa i costi di raccolta e trasformazione dei sottoprodotti.

Introduzione del pagamento unico per azienda: questo pagamento disaccoppiato sarà concesso ai produttori di uve da vino a discrezione degli Stati membri e a tutti i produttori che estirpano i loro vigneti.

Estirpazione: è introdotto un regime di estirpazione volontaria su un periodo di tre anni, per una superficie totale di 175 000 ettari e con premi decrescenti. Uno Stato membro può mettere fine all'estirpazione quando la superficie estirpata rischia di superare l'8% della superficie viticola nazionale o il 10% della superficie totale di una determinata regione. La Commissione può mettere fine all'estirpazione quando la superficie estirpata raggiunge il 15% della superficie viticola totale di uno Stato membro. Gli Stati membri possono inoltre vietare l'estirpazione nelle zone di montagna o a forte pendenza, nonché per motivi ambientali.

Pratiche enologiche: sono state confermate le attuali pratiche enologiche. Sarà possibile introdurre di nuove, a discrezione della Commissione (e purtroppo non più del Consiglio), purchè già adottate dall'OIV, attraverso una procedura che, ci garantiscono, sarà più rigorosa, a vantaggio dei produttori onesti e dei consumatori. E' stata esclusa la possibilità di produrre ed esportare vini con pratiche ammesse a livello internazionale ma non ammesse dall'Unione europea; anche per i vini esportati si utilizzeranno soltanto le pratiche ammesse nell'UE.

Norme in materia di etichettatura: i vini con indicazione geografica protetta e quelli con denominazione d'origine protetta (IGP e DOP) costituiranno la base del concetto di vini di qualità dell'Unione europea.

Per i vini a Denominazione di Origine e ad Indicazione Geografica è stato inserito l'obbligo della vinificazione in zona di produzione, inizialmente non previsto dalla Commissione.

Pur essendo confermato un sistema semplificato di etichettatura (annata e vitigno anche per i vini da tavola), è prevista la possibilità per gli Stati membri di limitare l'indicazione in etichetta, per i vini da tavola, di alcune varietà. Nel nostro Paese molte Denominazioni di Origine sono costituite dal nome geografico accompagnato dalla varietà (es. Sangiovese di Romagna, Vernaccia di San Gimignano, Sagrantino di Montefalco, Lambrusco di Sorbara, Cesanese del Piglio, Primitivo di Manduria...). Per evitare la banalizzazione di queste varietà, gli Stati membri possono escluderne l'uso in etichetta sia nel Paese di produzione delle uve, sia in quello di destinazione dei vini. Gli Stati membri possono inoltre escludere anche altre varietà in considerazione della loro limitata diffusione sul territorio nazionale.

Sono state confermate le regole di produzione dei vini spumanti di qualità ivi compresi gli spumanti di qualità aromatici e le deroghe esistenti, riguardanti lo spumante Prosecco. Saranno altresì confermate, per i vini spumanti di qualità con Denominazione di Origine, l'uso dei termini “metodo classico” e “fermentato in bottiglia”.

E' stata introdotta la nuova categoria di vini da uve passite, prodotto ottenuto, tra l'altro, da uve passite al sole.

Aiuto per l'utilizzazione dei mosti: tale aiuto potrà essere versato nella sua forma attuale per quattro anni. Una volta trascorso tale periodo transitorio, la spesa corrispondente verrà convertita in pagamenti disaccoppiati ai produttori di vino.

Zuccheraggio: questa pratica continuerà ad essere autorizzata, pur con una importante riduzione dei livelli massimi di arricchimento con zucchero o mosto. Sarà possibile, infatti, aumentare il titolo alcolometrico del 3% nella zona A, 2% nella zona B, 1,5% nella zona C. Nel caso di particolari condizioni climatiche, la percentuale di arricchimento nelle tre zone può aumentare di un ulteriore 0,5%.

Da notare: gli arricchimenti con mosto in Italia sono stati sempre soggetti a severe misure di controllo, per il rispetto dei due gradi e dell'aumento in volume del 6,5% (dichiarazioni preventive all'ICQ, dichiarazioni di produzione del concentrato, registro arricchimenti, attestati ICQ, ecc.). E' importante che anche negli altri Paesi, autorizzati all'arricchimento con zucchero, venga istituito un analogo sistema di controllo che permetta realmente di accertare il rispetto delle regole.

### **La Federdoc è preoccupata di alcuni aspetti**

In rapporto all'iniziale proposta di riforma della OCM Vino fatta dalla Commissione Europea la Federdoc (l'ente che rappresenta l'insieme dei consorzi di tutela dei vini a denominazione italiani) si è dichiarata parzialmente soddisfatta per alcune importanti modifiche ottenute con una strenua battaglia combattuta anche con i colleghi europei. Siamo ovviamente tutti d'accordo – recita un documento Federdoc – sul fatto che l'attuale politica del settore dovesse essere rivista correggendone errori e distorsioni, ma la nuova OCM Vino continua a rappresentare per il mondo delle Denominazioni una grave minaccia. Infatti tra le novità più eclatanti di questa Ocm c'è senz'altro il nuovo sistema di classificazione dei vini che merita un'attenta riflessione sulle reali ripercussioni che potrà avere, con un appiattimento delle Indicazioni Geografiche a causa di Disciplinari troppo simili da DOC/DOCG e IGT ma soprattutto per il rischio di confusione ingenerata nel consumatore per la possibilità di indicare in etichetta sui vini da tavola elementi, quali annata e vitigno, che consideriamo valorizzanti e che non possono essere in alcun modo certificati nei vini non a Denominazione mancando qualsiasi elemento di tracciabilità tra la vigna di produzione e la bottiglia. Si tralascia, in questo modo, il sistema piramidale italiano (DOC, DOCG, IGT e vini da Tavola).

La regolamentazione dei vini con origine geografica si allinea a quella degli altri prodotti alimentari (Reg.510/2006) e sarà, pertanto, necessaria una registrazione comunitaria delle DO e IG sia di quelle nuove sia di quelle già esistenti.

Il passaggio di DOC (e DOCG) e IGT al sistema DOP /IGP potrebbe garantire una maggiore protezione internazionale delle ns. D.O.. Dall'altra parte contiene alcuni pericolosi elementi quali la mancanza di adeguata protezione delle menzioni tradizionali (vin santo, vino nobile, amarone, brunello, Est!Est!!Est!!!, ma anche chateau, vendages tardives, reserva, vintage, tawny ecc.) ma soprattutto la necessità di rendere la certificazione delle IGP molto simile a quelle delle DOP di fatto scardinando, aumentandone costi e difficoltà operative.

Questa situazione non è accettabile perchè rimette in discussione i nostri tanti anni di storia e tradizioni: dobbiamo evitare il livellamento verso il basso delle produzioni, tanto più che l'indicazione dell'annata e del vitigno sui vini da tavola, accorcerebbe ancora di più la scala delle distinzioni.

#### **Scadenario, fra cose fatte e da fare**

29 Aprile 2008: approvazione del testo giuridico in Consiglio dei Ministri.

Giugno 2008: pubblicazione Regolamento della nuova OCM (REG. n. 479/2008).

13 Giugno 2008: effettiva entrata in vigore del regolamento.

1 Agosto 2008: entrata in vigore del Titolo II della nuova OCM riferito al Potenziale produttivo, programma nazionale di sostegno (arricchimenti, distillazioni, ristrutturazione e riconversione dei vigneti).

Gennaio 2009: le superfici vitate entreranno a far parte delle superfici agricole eleggibili al pagamento unico aziendale. Alle superfici vitate non saranno assegnati (a meno che lo stato membro non decida di applicare la misura di pagamento unico disaccoppiato utilizzando i propri fondi dell'enveloppe) ma si potranno utilizzare le superfici vitate per richiedere in pagamento titoli già in possesso, provenienti da altri settori.

Agosto 2009: entrata in vigore del Titolo III della nuova OCM relativo alla classificazione dei vini, etichettatura e pratiche enologiche, il regolamento sarà probabilmente unico.

Dicembre 2009: termine ultimo per effettuare la regolarizzazione con le nuove regole dell'OCM.

2011: Termine del programma per le estirpazioni.

2012: Termine delle misure per gli aiuti e le distillazioni.

2015: Termine del sistema dei diritti di impianto per le superfici vitate (in deroga gli stati membri possono mantenere tale sistema fino al 2018).

2018: Completa liberalizzazione degli impianti di superfici vitate.

#### **Regolamenti applicativi del Titolo II in vigore dal 1 agosto 2008**

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Arricchimento

Distillazione per alcol commestibile

Distillazione dei sottoprodotti

## Regolamenti applicativi del Titolo III attualmente in discussione, entrata in vigore agosto 2009

Protezione delle DOP e IGP dei prodotti vitivinicoli

Etichettatura dei vini

Pratiche enologiche

### Dotazioni finanziarie stanziare

Misure previste per sostegno al mercato	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aiuto disaccoppiato ai viticoltori						
Promozione	7.000.000,00	35.015.687,00	49.444.438,00	82.380.817,00	102.164.449,00	102.259.267,11
Ristrutturazione e riconversione	69.780.699,86	88.108.114,00	88.450.967,00	103.636.786,00	104.392.740,00	104.465.903,17
Vendemmia verde						
Fondi di mutualizzazione						
Assicurazione						
Investimenti		14.513.527,00	23.854.429,00	44.270.888,00	77.720.199,00	77.780.439,00
Distillazione sottoprodotti	39.500.000,00	43.450.000,00	42.848.646,00	42.848.646,00	42.291.270,00	42.324.049,34
Aiuto accoppiato ai produttori di vini che distillano	38.641.523,41	33.864.896,00	23.854.429,00	11.057.722,00		
Distillazione di crisi						
Aiuto ai mosti	73.143.435,00	73.143.435,00	58.514.748,00	46.811.798,00		
Riserva	10.167.342,00	10.167.341,73	10.167.341,73	10.167.341,73	10.167.341,73	10.167.341,73
Totale	238.233.000,27	298.263.000,73	294.134.998,73	341.173.998,73	336.735.999,73	336.997.000,35